



COMUNE DI MONTIANO

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio

Seduta del **11/09/2019** - delibera n. **38**

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.186 DEL 20.12.2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'anno (2019), il mese di **Settembre**, il giorno **undici**, si è adunato il Consiglio, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede **MOLARI FABIO - Sindaco**

Assiste il **Segretario Comunale Dott. MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
MOLARI FABIO	P	ZOFFOLI DAVIDE	P
ENRICO MARIA PEDRELLI	P	BIONDI RUBEN	P
POLLINI VINCENZO	P	ZOFFOLI LORIS	A
ZANOTTI GLORIA	P	FAEDI AUGUSTA	P
PRACUCCI GIORGIA	P	FRANCISCONI GIADA	A
FAEDI SIMONA	P		

Presenti: n. 9 - Assenti: n. 2

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

ENRICO MARIA PEDRELLI

GIORGIA PRACUCCI

FAEDI SIMONA

Sono presenti gli Assessori: RUSCELLI MAURO

IL CONSIGLIO

PREMESSO che :

- il Comune di Montiano è dotato di PRG approvato, ai sensi della LR47/78, con deliberazione della Giunta Provinciale n.39910/909 del 03.11.1998 e con successiva deliberazione della Giunta Provinciale n.92764/518 del 20.12.2005 è stata approvata una variante generale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 15.05.1998 è stato approvato l'”Adeguamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt 5 e 10 della L. 28.01.1977 n 10 “ e con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22.09.2008 è stato approvato l'”Aumento percentuale del 10% dei valori delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria “ ;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25.01.2005 sono stati approvati i valori unitari per la monetizzazione dei parcheggi pubblici e del verde pubblico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22.09.2008 in applicazione della Delibera del C.R. n.1108 del 29.03.1999 si stabilisce che il Comune di Montiano appartiene alla classe VI;
- con deliberazione consiliare del 10.03.2004 è stato approvato il Regolamento Edilizio
- con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata “DAL n.186/2018”), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”) e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o

- sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
 - eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
 - eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
 - eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
 - eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
 - eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
 - eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
 - costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
 - quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
 - modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
 - modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29.04.2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

CONSIDERATO che con deliberazione n. 1433 in data 02.09.2019 la Giunta Regionale ha approvato correzioni di errori materiali e miglioramenti testuali della D.A.L. 186/2018 e della deliberazione della Giunta Regionale n.624/2019, senza intervenire su aspetti sostanziali e di merito della materia regolata dai suddetti atti deliberativi;

RITENUTO comunque di introdurre tali correzioni nel testo coordinato di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione;

RITENUTO pertanto di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di variare la determinazione della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Montiano la III Classe, passando alla classe IV in considerazione della popolazione residente (1722 ab. al 01.01.2019) e del trend demografico e produttivo in decrescita ;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di ridurre del **15%** i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata per tutte le funzioni e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all'Allegato 1** e al punto 2 dell'**Allegato 2** al fine di procedere all'adeguamento in modo graduale

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	28,90	37,40	66,30
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	28,90	37,40	66,30
Funzione turistico-ricettiva	28,90	37,40	66,30
Funzione direzionale	28,90	37,40	66,30
Funzione produttiva	8,16	2,38	10,54
Funzione commerciale all'ingrosso	8,16	2,38	10,54
Funzione rurale	8,16	2,38	10,54

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di ridurre del **50 %** il valore AI per tutte le attività sportive riconosciute dalle relative federazioni e svolte in strutture all'aperto (quali per esempio campi da calcio e calcetto, campi da tennis, campi da paddle, campi da golf, ecc...) con l'obiettivo di promuovere la diffusione della pratica motoria, fisica e sportiva al servizio dell'equilibrato e corretto sviluppo della persona, quale dimensione non trascurabile della qualità della vita individuale e collettiva;

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10.e 5.3.12.**(relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:
 - non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;
- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di stabilire la percentuale di riduzione del valore unitario U2 del **50%** in considerazione della finalità di interesse pubblico perseguite nella realizzazione di tali servizi, ancorchè realizzate da privati;
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di stabilire la riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 del **20%** al fine di promuovere l'attuazione di interventi abitativi che rispondano ad esigenze di individui e nuclei familiari non in grado di accedere agli alloggi nel libero mercato;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), **si ritiene di non applicare alcuna riduzione** in considerazione della assenza sul territorio comunale di tali aree; la tematica verrà affrontata nel caso della eventuale introduzione della previsione ;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), **si ritiene di non applicare alcuna riduzione**, in considerazione della assenza sul territorio comunale di tali aree; la tematica verrà affrontata nel caso della eventuale introduzione della previsione ;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di stabilire le riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2 del **30%** al fine di sostenere le attività produttive del territorio, agevolando la realizzazione di spazi accessori a quelli di lavoro ;

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), **si ritiene di non stabilire riduzioni di U1 e/o U2;**
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di confermare la quota del **7%** fissata dalla DAL N.186/2018, ritenendo adeguata alla realtà comunale la percentuale definita dalla Regione;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), **si ritiene di ridurre del 15% i valori previsti nella DAL n.186/2018** al fine di contenere gli oneri a carico di imprese che intendano insediarsi nel territorio comunale e di quelle già insediate che prevedano la riqualificazione delle strutture ;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, **si ritiene di non introdurre ulteriori coefficienti** considerando adeguati ed esaustivi i parametri definiti dalla Regione;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene **di non apportare variazioni** relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), **si ritiene di prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale** in considerazione dei forti impatti che queste funzioni generano sul territorio in termini di utilizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e del valore derivante dalla previsione di tali funzioni, parzialmente riutilizzabile per la realizzazione di opere di interesse pubblico (attrezzature e spazi collettivi),
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - si definisce il seguente costo medio della camera: € 71,40 calcolato sulla base di analisi di mercato effettuate sulle strutture alberghiere attualmente presenti sul territorio limitrofo in quanto ad oggi non sono presenti strutture alberghiere sul territorio comunale;

- si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di non applicare alcuna riduzione in quanto il valore "A" medio del Comune non supera i 1.050,00 euro;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di fissare le seguenti percentuali:
 - 5% per la funzione turistico-ricettiva
 - 5% per la funzione commerciale
 - 5% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale

Con la finalità di promuovere l'insediamento delle suddette funzioni nel territorio comunale e di incentivare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente destinato / da destinare alle funzioni medesime;

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate; Si prevede inoltre che vengano previsti controlli in corso d'opera da parte del Servizio comunale competente e che il soggetto attuatore esegua report fotografici in corso d'opera nelle varie fasi da concertare con il servizio comunale;
- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), al fine di favorire sostegno all'attuazione di interventi edilizi sul territorio comunale, si ritiene di:
 - non riconoscere possibilità di pagamento dilazionato relativamente agli oneri di urbanizzazione
 - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo sul costo di costruzione dovuto in corso d'opera, prevedendo che le somme rateizzate vengano garantite mediante fidejussione bancaria o assicurativa,

stabilire che il residuo 50% dovrà essere corrisposto entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire o dalla presentazione della SCIA o della CILA . In caso di comunicazione di proroga del termine finale dei lavori dovrà essere allegato il versamento pari al 50% dell'importo residuo, la somma rimanente dovrà essere corrisposta entro la scadenza del termine prorogato.

Qualora l'intervento venga completato prima del termine indicato la somma deve essere versata alla fine dei lavori

DATO ATTO che nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni della Giunta Comunale n. 53 del 15.05.1998 e n.59 del 22.09.2008 e del Consiglio Comunale n.36 del 20.12.1999 e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25.01.2005;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

ACQUISITI in via preliminare i parere favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.267/200 di seguito riportati;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.267/2000;

Udita la discussione come di seguito riportata:

Il Sindaco illustra la proposta di delibera e passa la parola alla dott.ssa Antoniacci Emanuela.

ANTONIACCI EMANUELA: Questa è una delibera molto tecnica nel senso che riguarda un adeguamento comunale ad una delibera regionale che riguarda il contributo dei costi di costruzione che diciamo è il contributo economico che i privati corrispondono ai comuni nel momento in cui eseguono sul territorio determinati interventi edilizi, i principali interventi edilizi ovvero quelli soggetti a permesso di costruire quindi le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione perché c'è tutta una serie di interventi minimali che partono dalla manutenzione ordinaria, intervento conservativo e manutenzione straordinaria che non necessitano del pagamento di questo contributo. E' una norma che esiste dal 1977, le prime tabelle regionali e di conseguenza comunali risalgono agli anni '78 - '79, le norme che noi oggi utilizziamo risalgono al 1998, significa che da allora queste tariffe e le modalità di calcolo non sono mai state aggiornate.

La Regione ha deciso in questo momento di aggiornarle collegandosi alla nuova legge urbanistica e quindi ha tarato queste nuove modalità proprio rispetto a quelli che sono gli obiettivi della nuova legge urbanistica, ovvero di promuovere gli interventi su fabbricati esistenti evitando di incentivare invece interventi di nuove costruzioni fuori dal territorio urbano. Questo ha portato a differenziare le tariffe sulla nuova costruzione rispetto a quelle della ristrutturazione dei fabbricati esistenti, per cui ancorché ci sia stato un aumento, questo è stato differenziato, è maggiore per le nuove costruzioni e più basso per le ristrutturazioni. Noi abbiamo comparato le tariffe attuali di Montiano che è in classe quarta, quindi è nella classe più bassa, essendo un comune di piccole dimensioni e abbiamo visto che gli scostamenti sugli interventi di ristrutturazione sono minimali in alcune zone del territorio sono addirittura scostamenti in diminuzione; quindi le tariffe sono tarate in questo modo.

Rispetto alla delibera regionale i comuni hanno alcune facoltà di intervento che sono legate prevalentemente alle scontistiche anche se in realtà sarebbe possibile anche aumentarle, c'è un margine dal +15 al - 15 di aumento o riduzione rispetto alle tariffe regionali. La proposta di delibera prevede una riduzione del 15% , dalla tabella base una prima riduzione del 15% oltre ad una serie di riduzioni particolari, vi faccio alcuni esempi, riguardanti ad esempio la promozione degli interventi nel campo delle attività sportive ovvero chi ancorché privato, realizza impianti sportivi ha una riduzione degli oneri del 50%, la riduzione del 20% nel caso vengano eseguiti interventi di edilizia sociale (la vecchia edilizia popolare) che può oggi essere realizzata anche da privati; un altro sconto del 50% riguarda gli interventi per la realizzazione di case per anziani, strutture socio sanitarie, assistenziali ed educative. Con questa delibera poi viene reintrodotta un elemento che nel corso del tempo era sparito dalla normativa e che è l'attribuzione di una quota pari al 7% delle entrate di una delle quote degli oneri a favore delle chiese per interventi di ristrutturazione o comunque di riqualificazione del patrimonio ecclesiastico che può riguardare sia le chiese sia i locali destinati ad attività complementari alle funzioni religiose.

Vi devo informare di questo: rispetto alla proposta di delibera che noi avevamo predisposto la settimana scorsa questa mattina è arrivata dalla Regione una delibera regionale che rettifica alcuni elementi, sono mere correzioni materiali del testo base della delibera regionale che noi recepiremo nella fase di approvazione; sono piccole cose proprio correzioni materiali di errori che sono presenti nella delibera madre per cui rispetto al testo che avete voi troverete nel testo finale alcuni elementi di rettifica in adeguamento alla delibera che la regione ha assunto il due settembre e noi abbiamo ricevuto questa mattina. Non sono correzioni sostanziali ma proprio redazionali.

SINDACO: Non vorrei ripetere quello che tu hai già detto, ma sono normative regionali che favoriscono le ristrutturazioni, la rigenerazione urbana. Noi abbiamo cercato di mantenere le tariffe molto basse per andare incontro ai cittadini.

ANTONIACCI EMANUELA: Magari posso fare qualche esempio, nel territorio urbanizzato la ristrutturazione degli edifici a destinazione residenziale, edifici ricettivi prevede nelle tariffe oggi vigenti un costo unitario al metro quadro di € 31,39 con l'entrata in vigore di questo nuovo criterio

delle ristrutturazioni la tariffa è diventata € 23,71 quindi è stata ridotta. Lo stesso per l'edilizia produttiva, dai € 5,80 al metro quadro siamo passati ai € 4,11.

Visto che nessun altro consigliere chiede la parola e non ci sono ulteriori richieste di chiarimento, il Sindaco pone ai voti la proposta di delibera.

Con votazione unanime, palesemente espressa e resa per alzata di mano:

D E L I B E R A

- 1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, tenendo conto della correzione d errori materiali e miglioramenti testuali approvati con deliberazione della Giunta Regionale n.1433 del 02.09.2019 deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante “**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante “**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione n. 36 in data 20.12. 1999 e delle deliberazioni della giunta comunale n.53 del 15.05.1998, n.59 del 22.09.2008 e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la “**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**”;
- 4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PRG vigente;
- 5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25.01.2005;

6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7.

Inoltre,

IL CONSIGLIO

Attesa l'urgenza di provvedere,

Con votazione unanime, palesemente espressa e resa per alzata di mano:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.LGS. 267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE **ANTONIACCI EMANUELA**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MOLARI FABIO

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montiano il giorno 17/09/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montiano, 17/09/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Persano Michela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 11/09/2019.